

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLO SPORT

(Del. C.P. 69/95)

* * * * *

ART. 1

La Provincia Regionale di Enna, considerando l'attività sportiva come servizio sociale di primaria importanza per il sano impiego del tempo libero e per la formazione fisica e morale del cittadino, diritto di tutti e di interesse della collettività, istituisce la Consulta provinciale dello Sport, con compiti di promozione delle iniziative provinciali in materia sportiva e, per l'uso e la gestione degli impianti di interesse provinciale con la collaborazione con il mondo della scuola per lo sviluppo dell'attività sportiva scolastica.

ART. 2

Compiti specifici della Consulta provinciale sono:

- Formulare proposte ad esprimere pareri su:

1. Programmi atti a diffondere ed incrementare la pratica sportiva in ogni sua forma.
2. Sviluppo dell'associazionismo sportivo ed assunzione di iniziative da parte degli sportivi e di tutti i cittadini interessati alla diffusione dello sport.
3. Iniziative volte a raggiungere una sempre maggiore collaborazione degli Organismi scolastici, in particolare, per il pieno utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche.
4. Integrazione sociale dei portatori di handicap, sollecitando idonee iniziative.
5. Iniziative per lo sviluppo dello sport come servizio sociale con incontri, convegni, ricerche, studi, sperimentazioni, ecc..
6. Criteri di massima per l'erogazione dei contributi provinciali ordinari in favore delle associazioni sportive in rapporto ai vigenti regolamenti di garanzia in vigore;
7. Proposte di regolamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi;
8. Programmi di costruzione di nuovi impianti, ammodernamento e funzionamento di quelli esistenti, svolgendo in merito anche azione promozionale.

ART. 3

Fanno parte della Consulta dello sport :

1. Il Presidente della Provincia Regionale o suo delegato che la presiede;
2. L'Assessore Provinciale allo Sport;
3. L'Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione;
4. Il Presidente Provinciale del CONI o suo delegato;
5. Il Provveditore agli Studi o suo delegato;
6. N.3 esperti del Settore;

7. N.3 rappresentanti delle Federazioni Sportive nominati dall'elenco dei rappresentanti Provinciali delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI;
8. N.4 rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva nominati dall'elenco dei rappresentanti degli Enti di Promozione operanti nel territorio della Provincia e riconosciuti dal CONI;
9. Un medico della Federazione Italiana Medico sportiva;
10. Un rappresentante FISA;
11. Un rappresentante della Stampa Sportiva segnalato dall'USSI;
12. Un Funzionario dell'Ufficio Tecnico Provinciale esperto nell'impiantistica sportiva;
13. Un Funzionario dell'Assessorato Provinciale allo sport con funzioni di Segretario.

Le nomine di cui al presente articolo sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla Legge Regionale n.26 dell'11/9/93 e dall'art.4 L.R. 32 del 20/8/94.

ART. 4

L'Assessore Provinciale allo sport in seno alla Consulta, propone un organismo di coordinamento, che ha il compito di predisporre gli atti che dovranno essere esaminati dalla Consulta e di rendere operative le decisioni assunte dalla stessa e di garantire una permanente collaborazione con L'Assessorato Provinciale allo Sport nella attività territoriale.

Fanno parte dell'organismo di coordinamento:

1. Assessore Provinciale allo Sport;
2. N.1 Esperto;
3. N.1 Funzionario dell'Amministrazione Provinciale con funzioni di Segretario;
4. N.1 Rappresentante Enti di Promozione;
5. N.1 Rappresentante Federazioni aderenti al CONI;
6. N.1 Rappresentante del Consiglio Provinciale.

ART. 5

Gli Enti e gli Organi interessati alle nomine di cui all'art.3 provvederanno a comunicare i nominativi e/o gli elenchi completi entro trenta giorni della relativa richiesta.

La Consulta potrà esercitare le sue funzioni purché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

La sostituzione di uno o più membri, per dimissioni, revoca o impedimento, in ogni caso, non superiore al 50% di numero effettivo dei componenti, è effettuata dal Presidente della Provincia.

ART. 6

La Consulta è convocata, in via ordinaria, almeno due volte all'anno su invito del Presidente della Provincia, almeno dieci giorni prima della riunione; tale termine può non essere rispettato per riunioni della Consulta diversa dalle ordinarie.

ART. 7

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e il mandato dei componenti, salvo quanto previsto dall'art.5 ha la durata del mandato di carica del Presidente della Provincia.

ART. 8

E' cura dell'Amministrazione Provinciale fornire i necessari locali nonché le attrezzature idonee allo svolgimento delle attività inerenti la Consulta.

INDICE

❖ ART. 1	Pag. 1
❖ ART. 2	Pag. 1
❖ ART. 3	Pag. 1
❖ ART. 4	Pag. 2
❖ ART. 5	Pag. 2
❖ ART. 6	Pag. 2
❖ ART. 7	Pag. 3
❖ ART. 8	Pag. 3